

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA
CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE NATURALI.DIREZIONE
REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA
CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA



(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

ALLEGATO 1

Reg.(CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure "a investimento".

*Testo consolidato dell'Allegato 1 della DGR n. 133
del 28 marzo 2017
(versione luglio 2019)*

Sommario

1. Premessa.....	2
2. Definizioni.....	2
3. Principi generali.....	4
4. Sanzioni previste all'art. 63 del regolamento UE n. 809/2014.....	6
5. Sanzioni per inadempienze di obblighi generali di derivazione comunitaria e di taluni altri obblighi comuni a più misure (art. 35 del reg. UE n. 640/2014).....	7
6. Modalità per il calcolo delle riduzioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi specifici per tipologia di operazione.....	16

1. Premessa.

Il presente documento si basa sulle disposizioni previste in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n.640/2014, nonché sul Decreto n. 1867 del 18-01-2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale* (di seguito: D.M. 1867/2018), che ha abrogato il D.M. 2490/2017, di pari oggetto.

Esso si applica ai pagamenti concessi ai beneficiari delle misure a investimento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, così come individuate all'art. 2, comma 1, delle *“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”* approvate con la DGR n. 147/2016.

In particolare, il documento si prefigge i seguenti obiettivi:

- stabilire i principi generali per l'applicazione delle riduzioni/esclusioni qualora nel corso di un controllo sia riscontrata una inadempienza;
- individuare le sanzioni per il mancato rispetto di obblighi di natura generale derivanti dalla normativa comunitaria e di taluni impegni comuni a tutte le misure.
- definire le modalità per il calcolo delle riduzioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi specifici per tipologia di operazione.

Le riduzioni/esclusioni possono essere applicate nell'ambito dei controlli di cui agli articoli 48 (controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento), 49 (controlli in loco) e 52 (controlli ex post) del Reg. (UE) n. 809/2014, entro gli ambiti di competenza di ciascuna tipologia di controllo.

2. Definizioni.

Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 3.1 delle *“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”* approvate con la DGR n. 147/2016, nonché quelle di seguito riportate:

- **Durata di un'inadempienza:** dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.
- **Entità di un'inadempienza:** dipende, in particolare, dagli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme.
- **Esclusione:** rifiuto o revoca totale del sostegno richiesto o concesso. La revoca totale del sostegno concesso per l'operazione comporta il recupero degli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi legali, qualora dovuti.
- **Gravità di un'inadempienza:** dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi che l'impegno/obbligo non rispettato intende perseguire.
- **Gruppo di impegni:** si intende l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.
- **ICO:** acronimo che individua un impegno, un criterio di ammissibilità o di selezione, un obbligo previsto per una misura/sotto-misura/tipologia di operazione. Gli ICO sono identificati nell'ambito dell'applicativo VCM e, per ciascuno di essi, è necessario definire gli elementi necessari per lo svolgimento del relativo controllo e i passi da seguire durante lo stesso. Inoltre,

per ogni ICO relativo alla domanda di sostegno e alla domanda di pagamento è richiesto di specificare quale sia il montante riducibile in caso di inadempienza.

- **Impegno:** il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul destinatario del sostegno in forza dell'adesione volontaria alla misura/operazione oggetto di contributo.
- **Inadempienza:** la mancata osservanza di un impegno previsto dalle misure del programma di sviluppo rurale oppure di un altro obbligo, ove pertinente con l'operazione, stabilito dalla normativa dell'Unione Europea o dalla legislazione nazionale ovvero previsto dal programma di sviluppo rurale.
- **Inadempienza grave:** un'inadempienza si definisce "grave" quando si verifica una delle seguenti due casistiche:
 - quando i suddetti criteri di gravità, entità e durata sono tutti di livello "alto" (valore = 5) e la stessa inadempienza risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi;
 - quando un'inadempienza che comporta in ogni caso la revoca totale del sostegno risulta ripetuta con adozione di una provvedimento di decadenza totale.¹
- **Livello di inadempienza:** uno dei tre livelli in cui può essere classificata una inadempienza, da determinare in base ai valori attribuiti agli indicatori relativi ai criteri di **gravità, entità e durata** di cui all'articolo 35.3 del Reg. (UE) n. 640/2014. Il livello di inadempienza può essere basso (valore = 1), medio (valore = 3), alto (valore = 5).
- **Montante riducibile:** si intende l'importo a cui applicare la sanzione. In caso di inadempienza grave o negli altri casi in cui è prevista l'esclusione del sostegno, il montante riducibile corrisponde al sostegno concesso per l'operazione. In caso di inadempienza che non comporti la revoca totale del sostegno, il montante riducibile corrisponde all'importo complessivamente ammesso per tutte le domande di pagamento presentate per l'operazione, fatta eccezione per particolari casi, da specificare nelle disposizioni attuative della Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione, in cui la sanzione è applicabile all'importo ammesso della sola domanda di pagamento oggetto del controllo.²
- **Operazione:** unità elementare, rappresentata da un progetto selezionato dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti nell'ambito delle disposizioni attuative del PSR e, se del caso, da altri programmi di intervento, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente a una delle Tipologie di operazione previste dal PSR stesso.
- **Ripetizione di un'inadempienza:** dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura che prevedeva investimenti analoghi.
- **Riduzione:** una delle forme che può assumere la sanzione amministrativa secondo quanto specificato all'art. 4, lett. a) del Reg. UE n. 1306/2013 e che può consistere nel ³rifiuto o revoca parziale del sostegno richiesto o concesso. La revoca parziale può comportare anche il recupero parziale del sostegno erogato per l'operazione.⁴
- **Sanzione (amministrativa):** una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportando in tal caso l'esclusione.
- **VCM:** acronimo che sta per Verificabilità e Controllabilità delle Misure e che individua sia, in senso generale, l'attività obbligatoria, a carico dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore, della valutazione della verificabilità e controllabilità delle misure del PSR 2014 – 2020 (art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013), sia l'applicativo informatico reso disponibile dall'OP AGEA per lo svolgimento dell'attività medesima.

¹ Modifica apportata con il presente provvedimento.

² Tale eccezione è stata aggiunta con il presente provvedimento

³ Il periodo precedente è stata aggiunto con il presente provvedimento.

⁴ La parte in cui si specifica il momento dell'applicazione delle riduzioni è stata eliminata dalle "definizioni" e aggiunta nel successivo paragrafo 3,

3. Principi generali

Introduzione

Tutti gli impegni e gli altri obblighi relativi a ciascuna misura/sotto-misura/tipologia di operazione devono essere preventivamente identificati come singoli ICO all'interno dell'applicativo VCM con riferimento sia alla domanda di sostegno, sia alla domanda di pagamento. Nell'ambito del VCM, gli ICO sono individuati a livello di tipologia di operazione.

Regole per la determinazione della sanzione

Di seguito, sono specificati alcuni principi generali di cui tener conto nell'applicazione delle riduzioni/esclusioni:

1. Casi di applicazione diretta della revoca totale del sostegno

- Il sostegno richiesto o concesso è rifiutato o revocato totalmente se si riscontra il mancato rispetto di uno o più criteri di ammissibilità, nonché di uno o più criteri di selezione che abbiano determinato il collocamento dell'operazione in posizione utile in graduatoria per l'autorizzazione del finanziamento.
- Inoltre, secondo quanto previsto all'art. 24.1, lettera e) del D.M. 1867/2018, l'autorità competente può individuare, con propri atti, eventuali inadempienze di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano la revoca totale e il recupero del sostegno.

2. Casi di valutazione del livello di inadempienza.

- Il sostegno richiesto o concesso è rifiutato o revocato, parzialmente o totalmente, se si riscontra il mancato rispetto degli impegni previsti dal PSR, oppure di altri obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSR, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.
- Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno richiesto o concesso a seguito dell'inadempienza agli impegni ed altri obblighi di cui al precedente trattino, si dovrà tener conto della **gravità**, dell'**entità**, della **durata** e della **ripetizione** dell'inadempienza; la sanzione applicabile deve essere proporzionata e graduata in funzione di tali criteri, il che comporta un'equa definizione delle fattispecie che si possono verificare per l'attribuzione dei livelli basso, medio o alto dei parametri di gravità, entità e durata.
- Qualora sia accertata un'inadempienza di livello "Alto" (valore = 5) per tutti e tre i criteri, il beneficiario è escluso dal sostegno per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni non rispettati, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.
- Nei casi in cui l'inadempienza non causa l'esclusione totale del sostegno, si applica, in linea di principio, una riduzione la cui percentuale può essere del 3%, del 5% e del 10%, in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza.
- Qualora sia accertata un'inadempienza "grave", così come definita nel paragrafo 2 del presente documento, il sostegno richiesto o concesso è rifiutato o revocato totalmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, da intendersi come esclusione sia dalla possibilità di presentare una nuova domanda di sostegno o una nuova domanda di pagamento, sia dalla possibile concessione o liquidazione di contributi in esito alla valutazione di domande di sostegno o di pagamento in itinere, nell'ambito dei due anni in argomento. Per "*anno civile dell'accertamento*" deve intendersi l'anno civile nel corso del quale è stato effettuato il

controllo amministrativo, controllo in loco o ex post nell'ambito di cui è stata accertata l'inadempienza.

- Le conseguenze di cui al punto precedente si applicano anche qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni.
- Se viene accertata la ripetizione di un'inadempienza non "grave" che non comporta la decadenza totale del sostegno, si applica una maggiorazione della riduzione riferita all'inadempienza riscontrata, doppia della percentuale che si determinerebbe in assenza di ripetizione.⁵

Sulle verifiche connesse alla "ripetizione" dell'inadempienza (art. 35.3 del Reg. UE n. 640/2014)

1. Periodo di riferimento ⁶

- Detto periodo sarà di quattro anni solo per i controlli che saranno svolti sino al 16 novembre 2019 (es. se il 14 novembre 2019 si riscontra una violazione che determina la revoca totale, il periodo di riferimento per la verifica della eventuale ripetizione decorre dal 15 novembre 2015).
- A partire dai controlli effettuati dal 17 novembre 2019, la verifica della eventuale ripetizione si riferirà a tutto il periodo di attuazione del PSR 2014-2020 del Lazio, che ha avuto inizio il 17 novembre 2015, data di approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione Europea : per es. nel 2021 si controlleranno comunque le eventuali inadempienze analoghe accertate a partire dal 17 novembre 2015, .

2. Oggetto della verifica (misura o tipologia di operazione).

- La verifica della eventuale ripetizione dovrà andare oltre la tipologia di operazione ed estendersi all'intera misura per le inadempienze relative ad impegni e altri obblighi comuni a più tipologie di operazioni della misura (es. tempi di presentazione della domanda del saldo; realizzazione completa dell'operazione; sottoscrizione del provvedimento di concessione; fornitura dei dati monitoraggio e per la valutazione, ecc.)
- La verifica della eventuale ripetizione si limita alla tipologia di operazione per le inadempienze relative ad impegni e altri obblighi specifici della stessa tipologia di operazione (ad es. gli obblighi connessi agli investimenti in tema di efficienza energetica non interessano tutta la misura 4 ma solo la tipologia di operazione 4.1.3; i vincoli a carico del giovane agricoltore che aderisce alla 6.1.1. non si estendono all'intera misura 6).

Cumulo e ordine delle riduzioni (regola generale)

- In caso di inadempienza di più impegni non afferenti al medesimo gruppo di impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti relativi all'operazione.
- In caso di sussistenza di diverse cause di riduzione, si applicano in primo luogo le riduzioni e sanzioni di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 809/2014 e poi le riduzioni stabilite sulla base del presente documento.
- Non si applica invece il cumulo dei tassi di riduzione in caso di rilevazione di diverse inadempienze in materia di appalti pubblici; in tal caso, l'inadempienza più grave serve da indicazione per decidere il tasso di riduzione (punto 1.3 del documento della Commissione

⁵ Paragrafo aggiunto con il presente provvedimento ai fini dell'adeguamento all'art. 20, comma 3, terzo paragrafo del D.M. n. 1867/2018.

⁶ Periodo modificato con il presente provvedimento

Europea concernente *Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici*). Tuttavia la riduzione risultante si sommerà alle eventuali altre riduzioni non attinenti alla materia degli appalti, secondo il principio del 'cumulo' di cui al primo trattino.

*Quando applicare le riduzioni (regola generale).*⁷

- Le riduzioni, in funzione degli impegni/obblighi che è pertinente e possibile verificare al momento del controllo, possono essere applicate in esito al controllo amministrativo della domanda di pagamento, al controllo in loco e al controllo ex-post. La riduzione di cui all'art. 63 del Reg. UE n. 809/2014 non si applica in sede di controllo della domanda di pagamento dell'anticipazione, ovvero nell'ambito delle misure/tipologie di operazioni in cui l'importo del pagamento non viene calcolato in base alle spese effettivamente sostenute dal beneficiario del sostegno e ritenute ammissibili.

Sanzioni ai sensi della Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. mm. ii.

- L'applicazione delle sanzioni previste nel presente documento, come pure quelle che saranno eventualmente definite nelle disposizioni attuative specifiche delle misure del PSR, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. mm. ii. nei casi in cui il beneficiario mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo.

4. Sanzioni previste all'art. 63 del regolamento UE n. 809/2014.

A seguito del controllo amministrativo della domanda di pagamento, si stabiliscono:

- a) l'importo richiesto dal beneficiario sulla base della domanda di pagamento (CR); se con la domanda di pagamento oggetto del controllo si dà luogo alla riconciliazione di un eventuale anticipo percepito, l'importo CR ricomprende anche l'importo dell'anticipo richiesto;
- b) l'importo a cui il beneficiario ha diritto dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento (CA)

Se l'importo di cui alla lettera a) supera l'importo determinato in applicazione della lettera b) di una percentuale superiore al 10%, si applica una sanzione pari alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la decadenza totale del sostegno, con recupero integrale delle somme eventualmente già liquidate.

La % X di scostamento tra gli importi viene determinata tramite la formula seguente:

$$X\% = 100(CR - CA)/CA$$

Se $X > 10$, il contributo erogabile (CE) al beneficiario sarà così determinato:

⁷ Paragrafo aggiunto con questo provvedimento. In merito al momento di applicazione delle riduzioni, viene adottata una procedura che garantisce maggiore coerenza con l'art. 48 del Reg. UE n. 809/2014 (i controlli amministrativi "riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli") e l'art. 51 ("i controlli in loco verificano che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita").

$$CE = CA - (CR - CA)$$

La sanzione in argomento non si applica se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Il procedimento sopra descritto si applica, *mutatis mutandis*, durante il controllo in loco. In tale sede, viene controllata tutta la spesa sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

5. Sanzioni per inadempienze di obblighi generali di derivazione comunitaria e di taluni altri obblighi comuni a più misure (art. 35 del reg. UE n. 640/2014)⁸.

Nella tabella che segue sono riassunti impegni e obblighi di natura trasversale derivanti dalla normativa comunitaria, nonché taluni altri obblighi comuni a più tipologie di operazione derivanti dal PSR o dai bandi pubblici. Per ciascuno di essi, viene indicato l'ambito di applicazione, la tipologia di controllo ai sensi del Reg. UE n. 809/2014 durante il quale se ne verifica il rispetto e il tipo di sanzione applicabile (riduzione o esclusione, così come definite al paragrafo 2).

In coda alla tabella, si fornirà, ove ritenuto necessario, una breve descrizione dei singoli obblighi e della sanzione prevista in caso di inadempienza.

⁸ L'indicazione della base normativa comunitaria è aggiunta con il presente provvedimento

Impegno/obbligo/norma	Ambito di applicazione	Tipologia di controllo ⁹	Tipo di sanzione per l'eventuale inadempienza
Rispetto dei criteri di ammissibilità al sostegno	Tutte le tipologie di operazione	Amministrativo//In loco/ex post (ove pertinente)	Esclusione
Rispetto dei criteri di selezione	Tutte le tipologie di operazione	Amministrativo//In loco/ex post (ove pertinente)	Esclusione
Realizzazione degli investimenti finanziati	Tutte le tipologie di operazione	Amministrativo della domanda di pagamento/In loco	Riduzione o esclusione
Conformità dell'operazione con gli obblighi in materia di appalti pubblici	Operazioni realizzate da enti pubblici oppure operazioni, realizzate da soggetti privati, di importo superiore a un milione di euro ed un contributo superiore al 50% dell'importo dei lavori stessi	Amministrativo/In loco	Riduzione o esclusione
Rispetto del termine per la sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione	Tutte le tipologie di operazione	Amministrativo	Esclusione
Rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale	Tutte le tipologie di operazione	Amministrativo della domanda di pagamento del saldo/In loco	Riduzione o esclusione
Informazione e comunicazione a cura del beneficiario	Interventi che prevedono informazione e comunicazione al pubblico	Amministrativo della domanda di pagamento finale/In loco/Ex post	Riduzione
Comunicazione di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale	Tutte le tipologie di operazione	Amministrativo/in loco/ex post	Riduzione o esclusione
Assenza di prove false per ricevere il sostegno e di omissioni per negligenza	Tutte le tipologie di operazione	Amministrativo/In loco	Esclusione
Stabilità dell'operazione (art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013)	Tipologie di operazioni che prevedono investimenti produttivi o infrastrutture	Ex post	Riduzione o esclusione
Fornitura di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione	Tutte le tipologie di operazione	Amministrativo	Riduzione
Consentire il regolare svolgimento dei controlli, compresa l'esibizione di documentazione richiesta dall'autorità competente	Tutte le tipologie di operazione	Amministrativo/In loco/Ex post	Esclusione

⁹ Questa colonna è modificata con il presente provvedimento a scopo semplificativo. Si precisa che con il termine “amministrativo” usato in generale si intende sia il controllo della domanda di sostegno, sia quello della domanda di pagamento (ove pertinente), mentre è specificato quando il controllo amministrativo riguarda la sola domanda di pagamento;

Rispetto dei criteri di ammissibilità al sostegno

Il bando pubblico relativo ad una misura del PSR stabilisce quali sono i requisiti e le condizioni di ammissibilità al corrispondente regime di sostegno. Il soggetto richiedente deve soddisfare tali condizioni di ammissibilità al momento della presentazione della domanda di sostegno, fatte salve eventuali deroghe, precisate nello stesso bando pubblico, in virtù delle quali talune condizioni possono essere perfezionate dopo la presentazione della domanda di sostegno e comunque prima dell'adozione del provvedimento di concessione del sostegno.

Il rispetto delle condizioni di ammissibilità al sostegno è verificato nel corso del controllo amministrativo sulla domanda di sostegno di cui all'art. 48.2 del Reg. UE n. 809/2014, nonché nell'ambito del controllo in loco ai sensi dell'art. 49 dello stesso regolamento, qualora l'operazione ricada nel relativo campione. Una ulteriore verifica delle condizioni di ammissibilità viene effettuata in sede di istruttoria di eventuali richieste di variante all'operazione, in funzione della natura della modifica proposta, e in caso di cessione di azienda.

Nell'ambito del bando pubblico sono individuate le condizioni di ammissibilità al sostegno che devono essere mantenute nel periodo successivo alla presentazione della domanda di sostegno e al pagamento finale (periodo ex post), che verranno pertanto nuovamente verificate, rispettivamente, nel corso del controllo amministrativo delle domande di pagamento e nel corso del controllo ex post. Rimane fermo l'obbligo del rispetto dell'art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013 in ordine alla stabilità delle operazioni.

La verifica delle condizioni di ammissibilità comprende anche la verifica dell'assenza di un doppio finanziamento irregolare, per i medesimi investimenti, ottenuto tramite altri regimi di aiuto nazionali o comunitari o previsti in precedenti periodi di programmazione, nonché la verifica del rispetto delle norme relative agli aiuti di Stato.

Sanzione per l'eventuale inadempienza

In virtù di quanto previsto all'art. 35.1 del Reg. UE n. 640/2014, il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità al momento della presentazione della domanda di sostegno comporta la non ammissibilità (rifiuto) al sostegno, ovvero, se accertato dopo l'adozione del provvedimento di concessione, la revoca totale del sostegno medesimo.

Rispetto dei criteri di selezione

Ogni operazione relativa allo sviluppo rurale viene selezionata sulla base di criteri individuati dall'Autorità di Gestione in coerenza con gli obiettivi strategici di ciascuna misura del PSR. In sede di controllo amministrativo della domanda di sostegno, a ciascuna operazione è riconosciuta una priorità e/o un punteggio sulla base dei requisiti posseduti dal soggetto richiedente rispetto ai criteri di selezione previsti. In molte misure del PSR, per l'accesso al sostegno è comunque richiesto il possesso di un set di requisiti che comportino l'attribuzione di un punteggio 'minimo'. Tale vincolo costituisce di fatto una condizione di ammissibilità.

L'attribuzione delle priorità e dei punteggi permette la definizione di una graduatoria di merito nella quale sono classificati i progetti ritenuti qualitativamente migliori, coerentemente con quanto indicato negli obiettivi del PSR.

Come per i criteri di ammissibilità, il bando pubblico stabilisce quali criteri di selezione devono essere mantenuti nel periodo successivo alla presentazione della domanda di sostegno e al pagamento finale (periodo ex post), assumendo, di fatto, la connotazione di 'impegno'. Questi verranno pertanto

nuovamente verificati, rispettivamente, nel corso del controllo amministrativo delle domande di pagamento e nel corso del controllo ex post.

Sanzione per l'eventuale inadempienza

Il rispetto dei criteri di selezione viene verificato nei seguenti ambiti:

- controllo amministrativo della domanda di sostegno. In questa sede, il mancato rispetto di un criterio di selezione comporta la mancata attribuzione della priorità e/o del punteggio ad esso corrispondente. Per le misure in cui è previsto il punteggio 'minimo' di cui al paragrafo precedente, il suo mancato raggiungimento comporta la non ammissibilità (rifiuto) al sostegno;
- controllo in loco. In tale sede, sono verificati i criteri di selezione che hanno determinato l'ammissione a finanziamento dell'operazione. Nel caso sia accertato il mancato possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione si procede alla revoca totale del sostegno;¹⁰
- controllo amministrativo della domanda di variante, allorché sarà necessario verificare se la modifica proposta ha effetti sulla priorità e/o punteggio assegnato all'operazione e che ne ha determinato l'ammissione a finanziamento. In caso di fuoriuscita dell'operazione dalla graduatoria di ammissibilità, l'operazione è revocata totalmente;
- controllo amministrativo della domanda di pagamento e controllo ex post, nel corso dei quali devono essere verificati i criteri di selezione che, in virtù di quanto previsto nel bando pubblico, devono essere mantenuti fino al pagamento oggetto di controllo e nel periodo ex post. La mancata conservazione del criterio di selezione comporta l'applicazione della sanzione stabilita nelle disposizioni attuative relative alla Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione¹¹

Realizzazione degli interventi finanziati

Gli interventi finanziati devono essere realizzati conformemente a quelli per i quali è stata presentata e poi accolta la domanda di sostegno, fatte salve le eventuali varianti approvate secondo quanto previsto all'articolo 32 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali".

La conformità degli interventi realizzati viene verificata nell'ambito del controllo amministrativo della domanda di pagamento di acconto e saldo, nonché nel controllo in loco delle operazioni che rientrano nel relativo campione.

Sanzione per l'eventuale inadempienza

In caso di *parziale realizzazione degli interventi*, ovvero in caso di parziale conformità degli interventi completati rispetto a quelli ammessi, il controllo amministrativo e in loco dovranno accertare in particolare quanto segue:

- che gli interventi realizzati e conformi all'operazione ammessa costituiscono un *lotto funzionale*, vale a dire un insieme di voci di costo che garantiscono comunque il perseguimento delle finalità e degli obiettivi originari dell'iniziativa progettuale;

¹⁰ L'ultima frase è stata aggiunta con il presente provvedimento

¹¹ L'ultimo trattino è stato modificato e integrato con il presente provvedimento.

- che la mancata realizzazione di parte degli interventi non abbia comportato il venir meno di priorità e/o la diminuzione del punteggio attribuiti in sede di controllo amministrativo della domanda di sostegno e che ne hanno determinato il collocamento, all'interno della graduatoria regionale, tra le domande ammesse a finanziamento;
- per le operazioni che prevedono la realizzazione di investimenti materiali: che l'importo della spesa totale realizzata e conforme sia pari ad almeno il 55% della spesa totale ammessa. Per i soggetti pubblici, detta percentuale è rapportata alla spesa totale ammessa ricalcolata dopo l'affidamento dei lavori.
Per le altre tipologie di operazione, il bando pubblico potrà comunque prevedere, in funzione delle peculiarità delle azioni ammesse, analoghi vincoli o sanzioni per i casi di parziale realizzazione.

La mancanza di almeno uno dei tre requisiti suddetti comporta la revoca totale del sostegno concesso, nonché il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipo e/o acconto.

Conformità dell'operazione con gli obblighi in materia di appalti pubblici

La verifica del rispetto delle norme specifiche sugli appalti pubblici viene effettuata nei seguenti ambiti:

- controllo amministrativo della domanda di sostegno: in questa sede, si provvede in particolare a verificare la fase di programmazione e di progettazione degli investimenti soggetti alla normativa in argomento;
- controllo amministrativo della domanda di pagamento, secondo le seguenti modalità:
 - o nella prima domanda di pagamento, sia che si tratti di anticipo/acconto/saldo, si procede in particolare alla verifica della correttezza della procedura di affidamento adottata, sia in termini di scelta della modalità di affidamento che in termini di correttezza della fase di selezione e aggiudicazione;
 - o nella domanda di pagamento di acconto e saldo si effettuano le verifiche connesse alla fase di esecuzione del contratto di appalto;
- controllo in loco. In questa sede, si provvede a verificare tutta la procedura di appalto: dalla fase di programmazione alla fase di esecuzione del contratto

Sanzione per l'eventuale inadempienza

Le *“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”*, approvate con la DGR n. 147/2016, all'articolo 37.4 stabiliscono che il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici da parte dei soggetti beneficiari comporta l'applicazione di riduzioni finanziarie con gli stessi criteri e percentuali stabiliti per le rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione Europea sulla base delle linee guida allegate alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013.

Le inadempienze descritte negli orientamenti della Commissione Europea sono quelle che gli organismi comunitari hanno riscontrato più di frequente nel corso degli audit. E' previsto che anche gli Stati membri applichino gli stessi criteri e gli stessi tassi stabiliti dagli orientamenti comunitari per rettificare le irregolarità rilevate dai rispettivi servizi, fatta salva la possibilità di applicare norme più rigorose definite a livello nazionale.

Eventuali ulteriori inadempienze individuate dalle autorità competenti degli Stati membri vanno trattate conformemente al principio di proporzionalità e, se possibile, per analogia rispetto alle tipologie di inadempienze individuate nel documento della Commissione. Nell'analizzare le inadempienze occorre inoltre considerare come riferimento anche le disposizioni nazionali in materia di appalti pubblici che recepiscono le direttive comunitarie.

¹²Relativamente allo sviluppo rurale, la materia degli appalti pubblici, con particolare riguardo ai controlli e alle sanzioni collegate, è stata oggetto di approfondimento a livello nazionale da parte delle Regioni, del MIPAAFT e degli Organismi Pagatori. Il D.M. n. 12351 del 03.04.2018 ha infatti istituito un "Tavolo tecnico appalti" con lo scopo, in primo luogo, di predisporre il provvedimento previsto all'articolo 21 del D.M. 1867/2018, che costituisca la base per la definizione di un quadro sanzionatorio omogeneo e comune da adottare in materia di riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in ambito FEASR. Il "Tavolo" è presieduto e coordinato dal MIPAAFT e composto dai rappresentanti delle Autorità di Gestione dei PSR e dagli Organismi Pagatori.

Il provvedimento di cui sopra, proposto dal "Tavolo tecnico appalti", è stato adottato con il D.M. 22 ottobre 2018, n. 10255. Esso ribadisce sostanzialmente i criteri generali indicati dalla Commissione Europea nelle linee guida allegate alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013, prevedendo anche la possibilità, per le Regioni, di applicare norme più restrittive da stabilire nell'ambito di propri provvedimenti.

Si richiamano di seguito alcuni criteri generali da considerare nell'applicazione delle sanzioni in materia di appalti:

- le sanzioni si applicano solo alla spesa riconosciuta relativa al singolo appalto interessato dall'inadempienza; pertanto se nell'ambito della stessa operazione (domanda di sostegno) sono presenti spese relative ad altri appalti, a tali spese non si applica alcuna riduzione;
- se nella stessa procedura di appalto si rilevano più irregolarità, si applica solo il tasso di riduzione relativo all'irregolarità più grave e non si procede pertanto al cumulo dei tassi di riduzione; si cumulano invece i tassi di riduzione relativi ad appalti diversi eventualmente affidati nell'ambito di una stessa operazione;
- quando l'irregolarità è soltanto di natura formale, senza alcun impatto finanziario effettivo o potenziale, ovvero quando si ritiene che l'irregolarità non abbia avuto alcun effetto deterrente per i potenziali offerenti oppure non abbia portato all'aggiudicazione di un appalto diverso da quello che avrebbe dovuto essere aggiudicato, nessuna riduzione è applicata.
- Non si applicano riduzioni se, a seguito di richieste di integrazioni o chiarimenti, la stazione appaltante è in grado di fornire documentazione o comprova rispetto alle richieste formulate;
- Le inadempienze in materia di appalti sono considerate "gravi", comportando quindi la revoca o il mancato rimborso del 100% della spesa relativa, soprattutto quando producono un effetto dissuasivo sui potenziali offerenti o determinano l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo.

Il citato "Tavolo tecnico appalti" ha inoltre operato al fine di redigere e condividere una check-list specifica per la verifica della regolarità dell'appalto, nonché individuare le sanzioni da utilizzare quale riferimento per Regioni e Organismi Pagatori per le irregolarità. I documenti elaborati dal "Tavolo" in argomento sono stati resi disponibili dal MIPAAFT con la nota prot. n. 26071 del 17.06.2019.

¹² L'intera parte che segue nel paragrafo è stata aggiunta con il presente provvedimento, a seguito delle disposizioni ministeriali emanate tra il 2018 e 2019 e delle attività svolte in seno al "Tavolo tecnico appalti" istituito con il DM 12351/2018.

Contestualmente all'approvazione del presente documento, l'Autorità di gestione del PSR provvederà all'adozione della check-list per la verifica del rispetto delle norme in materia di appalti, unitamente alle sanzioni da applicare nei casi di inadempienza alle norme medesime.

Rispetto del termine per la sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione

In linea di principio, il bando pubblico prevede un termine entro il quale il beneficiario del sostegno deve sottoscrivere il provvedimento di concessione e ritrasmetterlo all'Ufficio regionale che lo ha rilasciato, a titolo di accettazione di quanto nello stesso stabilito sia in termini di finanziamento concesso, sia in termini di prescrizioni.

Sanzione per l'eventuale inadempienza

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la restituzione del provvedimento di concessione, debitamente sottoscritto, all'Ufficio regionale competente, quest'ultimo provvede tempestivamente a trasmettere al beneficiario apposita diffida a sottoscrivere il provvedimento entro 15 giorni dalla data di notifica della diffida.

La mancata sottoscrizione e restituzione del documento da parte del beneficiario entro i termini suddetti comporta la revoca totale del finanziamento concesso.

Rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo

Il provvedimento di concessione del sostegno stabilisce la data entro la quale il beneficiario deve completare l'operazione e presentare la domanda di pagamento del saldo.

Sanzione per l'eventuale inadempienza

Il mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo produce conseguenze la cui entità e gravità sono direttamente proporzionali al periodo di durata dell'inadempienza. E' pertanto quest'ultimo il criterio su cui basare la portata della sanzione, che verrà così applicata:

- riduzione del **3%** per un ritardo non superiore a 30 giorni di calendario trascorsi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda;
- riduzione del **5%** per un ritardo da 31 a 60 giorni;
- riduzione del **10%** per un ritardo da 61 a 90 giorni;
- **revoca totale** del sostegno in caso di ritardo superiore a 90 giorni

Informazione e comunicazione a cura del beneficiario

Gli adempimenti a carico del beneficiario in materia di informazione e pubblicità degli interventi finanziati tramite il FEASR sono riportati all'articolo 38 delle *"Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali"* di cui all'*Allegato I della DGR n. 147/2016.*"

Sanzione per l'eventuale inadempienza

L'accertamento dell'eventuale mancato rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità comporta, in primo luogo, la **sospensione** del pagamento del saldo in virtù di quanto previsto all'art.

36 del Reg. UE n. 640/2014. Detta sospensione, da riferirsi all'autorizzazione al pagamento da parte dell'Ufficio responsabile dei procedimenti istruttori, è annullata qualora, entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla notifica della comunicazione della sospensione, il beneficiario dimostri di aver rimediato in maniera soddisfacente alla situazione. In caso contrario, si darà seguito al pagamento del saldo con applicazione di una **riduzione del 3%**. Qualora il saldo non sia dovuto, la riduzione sarà applicata al totale dei pagamenti già erogati per l'operazione.¹³

La sospensione di cui sopra comporta anche la sospensione dei termini previsti per la chiusura delle attività di controllo sulla domanda.

Comunicazione di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2 del reg. UE n. 1306/2013, sono quelle previste e richiamate nell'articolo 33 delle *"Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali"* approvate con la DGR n. 147/2016.

Il verificarsi dei casi in argomento può comportare inadempienze da parte del beneficiario rispetto a criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi, di cui egli non sarebbe ovviamente ritenuto responsabile.

Il beneficiario, o il suo rappresentante, ha l'obbligo di comunicare per iscritto la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale all'Ufficio responsabile dei procedimenti istruttori, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario, o il suo rappresentante, sia nelle condizioni di farlo. Il beneficiario o il suo rappresentante devono inoltre trasmettere la documentazione probatoria prevista nel bando pubblico e/o richiesta dall'Ufficio regionale competente.

Sanzione per l'eventuale inadempienza

La mancata comunicazione della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale, con la relativa documentazione probatoria, ovvero il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale da parte dell'Ufficio competente, comporta l'applicazione delle riduzioni o esclusioni previste per le inadempienze rilevate.

Assenza di prove false per ricevere il sostegno e di omissioni per negligenza

Secondo quanto previsto all'art. 35.6 del Reg. UE n. 640/2014, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha ommesso di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Le inadempienze in argomento possono essere accertate, in particolare, nell'ambito dei controlli in loco, in virtù di quanto previsto all'art. 51.2 del Reg. UE n. 809/2014, ma possono emergere anche nel corso del controllo amministrativo della domanda di sostegno o della domanda di pagamento, nell'ambito dei controlli ex-post o dei controlli effettuati a qualsiasi titolo da altre Autorità.¹⁴

¹³ Quest'ultima specificazione è stata integrata con il presente provvedimento in quanto l'operazione oggetto di controllo potrebbe non aver diritto al pagamento del saldo (saldo a "zero")

¹⁴ La specifica relativa ai controlli ex-post e ai controlli di altre Autorità è stata integrata con il presente provvedimento

Nei casi di falsa attestazione, si applicano anche le sanzioni e le procedure previste dalla legge italiana.¹⁵

Stabilità dell'operazione (art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013)

L'articolo 36 delle *“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali”* approvate con la DGR n. 147/2016, in coerenza con quanto stabilito all'art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013, prevede che per le operazioni che comportano la realizzazione di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi deve essere rispettato un periodo di stabilità di durata pari a 5 anni, calcolati a decorrere dal pagamento finale al beneficiario.

Il sopra richiamato art. 36 chiarisce inoltre, ai paragrafi 4 e 5, quali sono i casi e le condizioni in cui si può procedere ad una modifica dell'operazione originaria.

Per verificare il rispetto del periodo di stabilità delle operazioni, sono svolti i controlli ex post di cui all'art. 52 del Reg. UE n. 809/2014. Questi controlli verificano anche il rispetto di eventuali altri impegni ex post previsti dal PSR e/o dalle relative disposizioni attuative.

Sanzione per l'eventuale inadempienza

In particolare, è previsto che nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beneficiari sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora, nei cinque anni successivi al pagamento del saldo o entro il termine stabilito dalla normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile:

- a) cessino o ricolocano un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma;
- b) effettuino un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;
- c) apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

E' inoltre previsto, ai sensi dell'art. 71.1 del Reg. UE n. 1303/2013, che gli importi indebitamente versati al beneficiario siano recuperati in proporzione al periodo in cui i requisiti di stabilità dell'operazione non sono stati soddisfatti.

Stante quanto sopra, qualora si verificano i casi di inadempienza sopra elencati, ovvero, per i casi in cui sia prevista, l'eventuale modifica all'operazione non sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio regionale competente o sia stata realizzata contro parere negativo, si procederà al recupero del sostegno erogato al beneficiario secondo le modalità di seguito specificate:

Anno in cui è avvenuta l'inadempienza	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
% di recupero del sostegno erogato	100%	80%	60%	40%	20%

Fornitura di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione.

¹⁵ Periodo aggiunto con il presente provvedimento.

Con il fine di monitorare lo stato di avanzamento del Programma, l'Autorità di gestione del PSR potrà attivare la raccolta di dati e informazioni sulla fase realizzativa delle singole iniziative finanziate. Il beneficiario del sostegno pertanto, su richiesta dell'Autorità di gestione, sarà tenuto a fornire i dati e le informazioni sull'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione. Il beneficiario, su richiesta della stessa Autorità di gestione o di altro soggetto da essa delegato, sarà inoltre obbligato a fornire le informazioni, attinenti l'operazione finanziata, necessarie al sistema di valutazione del PSR.

Sanzione per l'eventuale inadempienza

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione, all'Ufficio regionale competente o ad altro soggetto delegato dall'Autorità di gestione, di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione, ovvero in caso di fornitura non soddisfacente, la stessa Autorità richiedente provvede ad inviare al beneficiario apposita diffida a trasmettere i dati completi entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della diffida.

La mancata fornitura dei dati e delle informazioni richieste entro i termini suddetti comporta l'applicazione di una **riduzione del 5%** sui pagamenti relativi all'operazione.¹⁶

Consentire il regolare svolgimento dei controlli¹⁷

Il beneficiario è tenuto a fornire ogni collaborazione per consentire alle competenti Autorità regionali, nazionali e comunitarie l'espletamento dei controlli previsti. In tale ambito, ha l'obbligo, tra l'altro, di permettere l'accesso presso la propria sede legale e/o presso il luogo dell'investimento al personale incaricato del controllo, nonché di esibire la documentazione richiesta dall'Autorità competente.

Sanzione per l'eventuale inadempienza

Il mancato rispetto dell'obbligo, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, comporta l'esclusione, con conseguente revoca totale del sostegno concesso per l'operazione e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

6. Modalità per il calcolo delle riduzioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi specifici per tipologia di operazione.

Di seguito, sono riportate le indicazioni di cui i responsabili regionali delle misure/sottomisure/tipologie di operazioni devono tener conto ai fini della individuazione delle inadempienze di impegni e altri obblighi specifici per ogni tipologia di operazione di competenza e delle relative sanzioni, in aggiunta a quelle già definite al paragrafo 5. L'analisi di inadempienze e sanzioni deve avere come riferimento anche i principi generali di cui al paragrafo 3.

- a. Per ciascuna tipologia di operazione, vengono individuati tutti gli impegni e gli altri obblighi pertinenti connessi alla concessione del sostegno. Gli stessi dovrebbero essere già stati identificati come singoli ICO all'interno dell'applicativo VCM con riferimento sia alla

¹⁶ La prima versione del documento prevedeva l'applicazione della stessa sanzione al solo saldo. La nuova formulazione tiene conto in particolare della gravità dell'inadempienza, che fa comunque seguito a una diffida dell'ufficio regionale, ma anche del fatto che un pagamento di saldo potrebbe non essere erogato per l'operazione.

¹⁷ Paragrafo aggiunto con il presente provvedimento

domanda di sostegno, sia alla domanda di pagamento. Nell’ambito del VCM, gli ICO sono individuati a livello di tipologia di operazione.

- b. Per ogni impegno e altro obbligo, si analizza subito la portata della eventuale inosservanza e si stabilisce se essa possa comportare direttamente la revoca totale del sostegno oppure no. In taluni casi, l’esclusione dal sostegno è già prevista nel documento di programmazione e/o nei relativi documento attuativi.
- c. Nei casi in cui un’inadempienza non comporti direttamente la revoca totale, si procede con la determinazione del livello di inadempienza (basso = 1; medio =3; alto =5) in termini di gravità, entità e durata, secondo la seguente matrice:

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Come già specificato nelle ‘definizioni’, **la gravità** dipende in particolare dalle conseguenze che l’inosservanza di un impegno od obbligo producono rispetto all’obiettivo che lo stesso impegno od obbligo si prefigge, mentre **l’entità** dipende dagli effetti dell’inadempienza sull’operazione nel suo insieme. La **durata** è collegata al periodo di tempo in cui perdura l’effetto dell’inadempienza.

Nel definire il livello di inadempienza in funzione di ognuno dei suddetti criteri, si dovrà porre particolare attenzione alle possibili conseguenze in termini sanzionatori, che dovranno rispondere ai principi di proporzionalità e gradualità.

Per ciascun impegno, è necessario pertanto individuare degli indicatori (finanziari, temporali, ecc.) al cui valore corrisponderà il livello basso/medio/alto dell’inadempienza in termini di gravità, entità e durata. E’ quindi compito del responsabile regionale per l’attuazione della misura di definire, per ciascun impegno, la ‘griglia’ in cui mettere in relazione: livello di inadempienza – indicatore corrispondente – criterio (gravità, entità e durata).

Data la natura di taluni impegni, non sempre è possibile valutare la relativa inadempienza in modo distinto per ognuno dei tre criteri sopra richiamati, ovvero può accadere che l’indicatore utilizzato per valutare uno dei tre criteri serva a valutare anche i restanti criteri. Per esempio, per gli impegni connessi al rispetto di una scadenza temporale, l’indicatore collegato alla ‘durata’ (es. n° dei giorni di ritardo) può contribuire (e non necessariamente con gli stessi valori) a determinare l’indice di gravità (rispetto all’obiettivo per il quale l’impegno è previsto) e l’entità (rispetto all’operazione nel suo complesso, che evidentemente risentirà del ritardo).

Altro esempio: nel caso delle azioni di formazione vige l’obbligo di impiegare docenti di adeguata qualifica. In tal caso, si potrebbe decidere che l’eventuale inadempienza determini direttamente un livello ‘alto’ in termini di gravità (nel senso che si applica sempre il valore 5 ogni volta si verifichi la violazione), mentre l’effetto della stessa inadempienza rispetto all’intera operazione (entità) potrebbe dipendere dal n° di ore (rispetto al totale previsto per l’azione formativa) per cui è stato impiegato quel docente, così come per la durata. La ‘griglia’ relativa a questo impegno potrebbe essere così implementata:

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non si applica	% (p) delle ore interessate dall'inadempienza rispetto al totale delle ore previste. $0\% < p \leq 10\%$	Non si applica
Medio (3)	Non si applica	% (p) delle ore interessate dall'inadempienza rispetto al totale delle ore previste. $10\% < p \leq 20\%$	% (p) delle ore interessate dall'inadempienza rispetto al totale delle ore previste. $p \leq 30\%$
Alto (5)	Inadempienza relativa alla capacità e professionalità del personale docente	% (p) delle ore interessate dall'inadempienza rispetto al totale delle ore previste. $p > 20\%$	% (p) delle ore interessate dall'inadempienza rispetto al totale delle ore previste. $p > 30\%$

- d. In sede di controllo, il soggetto incaricato provvede, per ogni inadempienza riscontrata, alla quantificazione dei tre indicatori di verifica sulla base della 'griglia' di cui alla lettera precedente.

Qualora sia accertata un'inadempienza di livello "Alto" per tutti e tre i criteri, il beneficiario è escluso dal sostegno per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni non rispettati, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati. Se la stessa inadempienza risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi, essa si configura come "grave" e pertanto il beneficiario è altresì escluso dalla stessa tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Negli altri casi, ai fini del calcolo della percentuale di riduzione da applicare, si determina la media aritmetica dei tre indicatori. La media ottenuta (che sarà necessariamente compresa nell'intervallo 1-5) rappresenta il punteggio di riferimento per il calcolo della percentuale di riduzione. Al punteggio medio si abbineranno delle corrispondenti percentuali di riduzione in base agli intervalli di valori in cui il punteggio ricade, come indicato nella tabella seguente:

Media aritmetica dei tre indicatori	Percentuale di riduzione corrispondente
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5%
$4,00 \leq x < 5,00$	10%

Esempio:

Si prenda in considerazione una domanda di pagamento con un contributo richiesto (CR) pari a € 100.000, a fronte del quale viene accertato un contributo (CA) per un valore di € 90.000. Ai sensi dell'articolo 63 del Reg. UE n. 809/2014, poiché la differenza (euro 10.000) tra CR e CA supera di più del 10% il CA, l'importo del contributo erogabile (CE) sarà pari a:

$$CE = CA - (CR - CA) = 90.000 - 10.000 = 80.000 \text{ euro.}$$

A tale importo si applicheranno le eventuali ulteriori riduzioni a seguito di inadempienze non gravi.

Supponiamo che sia stata riscontrata una inadempienza non grave per la quale i previsti indici di verifica siano stati valutati come indicato nella seguente tabella:

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	1		
Medio (3)		3	
Alto (5)			3

si procede al calcolo della media aritmetica (x) dei valori relativi ai tre indicatori di gravità, entità e durata: $x = (1+3+3)/3 = 2,33$ che viene arrotondato a 2,3.

Nel caso in esempio, la media ricade nell'intervallo: $1 \leq x < 3$, che corrisponde ad una riduzione pari al 3 % dell'importo ammissibile al contributo.

L'importo del contributo che è possibile liquidare (CL) è così calcolato.

$$CL = 80.000 - (80.000 * 3\%) = 80.000 - 2.400 = 77.600$$

- e. Il D.M. 1867/2018 prevede anche la possibilità di applicare le riduzioni per **'gruppi di impegni'**. Nell'ambito di ciascuna tipologia di operazione, potranno pertanto essere individuati gruppi di due o più impegni, obblighi e vincoli affini, caratterizzati cioè da elementi comuni e omogenei. In linea di principio, non dovrebbero essere compresi in tali gruppi gli impegni e gli obblighi derivanti direttamente dalla normativa comunitaria o nazionale, oppure quelli che si ritiene abbiano una rilevanza sostanziale ai fini della realizzazione di un'operazione. Non potranno in ogni caso rientrare in detti 'gruppi' gli impegni e obblighi di cui si è già trattato nel precedente paragrafo 5.

Gruppi omogenei di impegni potrebbero essere quelli relativi a:

- Comunicazioni obbligatorie
- Tenuta conforme di registrazioni e documentazione

Ciascun gruppo viene trattato sostanzialmente come un unico impegno e la 'griglia' riportata alla precedente lettera d) viene costruita in modo tale da contenere tutte le prescrizioni ricomprese nel singolo gruppo di impegni.

Di seguito, si riporta una 'griglia' a titolo puramente esemplificativo. In tal caso, si prende a riferimento un gruppo di tre comunicazioni che l'ente beneficiario della Tipologia di operazione 1.1.1 "Formazione e acquisizione di competenze" deve presentare all'Ufficio responsabile dell'istruttoria di ammissibilità.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Inadempienza relativa alla documentazione attestante data e modalità di pubblicizzazione del bando	Inadempienza relativa a 1 impegno del gruppo	<p>Ritardo di 1-15 gg per la comunicazione inerente il bando.</p> <p>Ritardo di 1-15 giorni per la comunicazione di avvio</p>
Medio (3)	Inadempienza relativa alla comunicazione di inizio attività	Inadempienza relativa a 2 impegni del gruppo	<p>Ritardo di 16-30 gg per la comunicazione inerenti il bando.</p> <p>Ritardo di 16-30 gg per la comunicazione di avvio</p> <p>Ritardo di 1- 30 gg per l'inizio delle attività</p>
Alto (5)	Inadempienza relativa all'inizio delle attività formative	Inadempienza relativa a tutti gli impegni del gruppo	<p>Ritardo di 31 e più gg per la comunicazione inerenti il bando.</p> <p>Ritardo di 31 e più gg per la comunicazione di avvio</p> <p>Ritardo di 31 e più gg per l'inizio delle attività</p>

Nell'esempio sopra riportato, se si presenta più di un'inadempienza, per il criterio di gravità e per il criterio di durata si prende in considerazione l'inadempienza a cui corrisponde il punteggio più elevato.